



**Comune di  
Castiglione d'Orcia**  
(Provincia di Siena)



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE PUBBLICITARIA, ARREDI E SIMILI, NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE DEGLI AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-PAESISTICO DEL COMUNE**

(approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30.06.2008  
aggiornato con delibera C.C. n.80 del 13.12.2017)

**INDICE**

**Articolo 1 - NORME DI ARREDO**

**Articolo 2 – ATTIVITA' SOGGETTE AL REGOLAMENTO**

**Articolo 3 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A SETTORI NON ALIMENTARI**

**Articolo 4 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A SETTORI ALIMENTARI**

**Articolo 5 - INSEGNE E SIMILI**

**Articolo 6- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**Articolo 7 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON FIORIERE DI PRIVATI**

**Articolo 8- INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE**

**Articolo 9 – SEGNALETICA PUBBLICITARIA**

**Articolo 10 - NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTI**

**Articolo 11 – SANZIONI**

**Articolo 12 – NORME TRANSITORIE**

**Articolo 13 – NORME FINALI**



# **Comune di Castiglione d'Orcia**

**(Provincia di Siena)**



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

## **Articolo 1 - NORME DI ARREDO**

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico e gli arredi urbani complementari all'esercizio di attività commerciali, artigianali e turistiche, disciplina inoltre l'istallazione di insegne e cartelli pubblicitari nonché l'istallazione di antenne e parabole negli ambiti di particolare interesse storico-paesistico, di seguito per brevità A.P.I.S.P. .
2. L'obiettivo è quello di tutelare l'immagine degli A.P.I.S.P. del Comune di Castiglione d'Orcia salvaguardandone le peculiarità specifiche per rivalutarne lo sviluppo commerciale e turistico.
3. Le norme di cui al presente Regolamento sono valide per tutti gli A.P.I.S.P. del Comune e si raccordano con quelle già presenti in altri Regolamenti Comunali disciplinanti materie quali "Igiene, Polizia Locale, Edilizia, Entrate ed Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche".
4. Per A.P.I.S.P. si intendono le aree delimitate dalla linea di colore blu nelle planimetrie allegate.

## **Articolo 2 – ATTIVITA' SOGGETTE AL REGOLAMENTO**

1. Sono soggette ad autorizzazione del responsabile dell'area competente le seguenti attività poste in essere da esercizi pubblici commerciali, artigianali, professionali e di servizi in genere:
  - a) l'apposizione di insegne contenente la ditta e l'eventuale simbolo esternamente agli esercizi
  - b) l'apposizione di pannelli, cartelli, bacheche, cavalletti supporti e simili esternamente agli esercizi
  - c) l'esposizione di merce di qualsiasi genere sui muri adiacenti agli esercizi.
  - d) l'occupazione di suolo pubblico sotto qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di beni.
  - e) l'illuminazione ordinaria e straordinaria degli esercizi menzionati.
  - f) l'istallazione di tende, ombrelloni e gazebo ove consentiti.
  - g) l'istallazione di segnaletica pubblicitaria.
  - h) l'istallazione di parabole e antenne.

## **Articolo 3 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A SETTORI NON ALIMENTARI**

1. All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
  - a- articoli da regalo, cartoline illustrate e guide turistiche;
  - b- opere di pittura, scultura e grafica;
  - c- giornali e riviste;
  - d- piante e fiori;
  - e- oggetti artistici tipici e artigianali;



# **Comune di Castiglione d'Orcia** (Provincia di Siena)



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

2. E' vietata l'esposizione della merce direttamente a terra.
3. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso di ogni esercizio.
4. I negozi possono inoltre esporre i loro articoli in un unico telaio a muro, realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza, da collocarsi a lato dell'ingresso principale.

Il telaio, removibile, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a- profondità massima: mt.0,20;
- b- materiale: ferro brunito e/o legno;

In alternativa al telaio sopra descritto, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna o bacheca, realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza, da posizionare su un lato dell'ingresso del negozio.

Tale vetrinetta o bacheca dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- a- Profondità massima: mt.0,20
- b- materiale: ferro brunito e/o legno oltre il vetro.

5. L'esposizione di cartoline e/o calendari è consentita esclusivamente all'interno del telaio o della vetrinetta come sopra descritti o, in alternativa, su espositore a "parete" del tipo a tasche o "girevole", capace di contenere gli articoli in questione. Ove le condizioni di traffico veicolare e pedonale lo consentano e permesso l'utilizzo di un (n°1) espositore al suolo, (tre piedi o simili) in ferro brunito e/o legno.

6. La collocazione di telai, vetrine ed espositori, ancorché removibili non dovrà compromettere o alterare il supporto murario, le eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.

7. Alle sole edicole è consentita l'esposizione di due "civette" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

8. Gli eventuali espositori girevoli ed i telai oltre alle civette non stabilmente ancorate ai supporti murari non possono restare all'esterno del negozio oltre l'orario di apertura..

9. L'esposizione, a scopo di vendita ovvero di semplice decoro di fiori e piante può avvenire anche direttamente a terra, fatta salva la compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale.

## **Articolo 4 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA RELATIVE A SETTORI ALIMENTARI**

1. Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare è consentita l'esposizione dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative in materia.



# **Comune di Castiglione d'Orcia**

**(Provincia di Siena)**



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

2. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra, fatta salva quella di fiori e piante a scopo di decoro.
3. Gli espositori dovranno essere in ferro brunito e/o legno al fine di armonizzarsi con le caratteristiche del luogo.

## **Articolo 5 - INSEGNE E SIMILI**

1. E' consentita alle attività commerciali ed artigiani, l'apposizione di segnaletica commerciale (insegne). La nuova segnaletica dovrà essere collocata all'interno della sagoma delle aperture o a lato comunque in aderenza al muro e in modo tale da non nascondere nessun particolare architettonico o decorativo.
2. Le insegne dovranno essere di materiale confacente all'edificio. Nei centri storici i materiali utilizzati dovranno essere o in ferro battuto, o in legno, o in terrecotte, o in materiale lapideo locale, o in vetro. Dette insegne dovranno essere di colore opaco o semilucido e non dovranno essere illuminate a neon. Le scritte sulle insegne non potranno essere in materiale luminescente. Sono in ogni caso escluse insegne a cassonetto e di materiale plastico.
3. Gli esercenti di attività recettive extra - alberghiere possono collocare, esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o a lato della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente come dimensioni massime cm.30x30 comunque o in ferro battuto, o in legno, o in terrecotte, o in materiale lapideo locale, o in vetro. Tale targhetta non dovrà impedire la vista delle eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.
4. Per l'attività di ristorazione è obbligatoria l'esposizione del listino prezzi da collocarsi su di un lato dell'ingresso principale. Esso potrà essere a forma di vetrinetta o bacheca di materiale di ferro brunito, legno, vetro con adeguata illuminazione con esclusione dell'uso di neon.
5. I liberi Professionisti, le Assicurazioni ed altri ordini professionali possono indicare la sede della loro attività mediante la messa in opera di una targhetta dalle dimensioni massime di cm.20 x 20 sul portone di ingresso alla sede o lateralmente all'ingresso. Tali insegne dovranno essere di materiale confacente all'edificio comunque sempre in ottone brunito, ferro battuto, o legno o coccio e non dovranno essere illuminate a neon. In presenza di più insegne queste dovranno avere tutte le stesse caratteristiche per quanto riguarda i materiali e le dimensioni.
6. I partiti e le associazioni culturali o sindacali possono esporre i loro cartelli murali previa specifica autorizzazione Comunale nel rispetto delle norme di sicurezza e di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.



# **Comune di Castiglione d'Orcia** (Provincia di Siena)



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

7. Al solo fine di soddisfare un'esigenza di servizio al cittadino è possibile l'installazione all'esterno delle sedi degli esercizi di un pannello in ferro brunito o legno utile a contenere esclusivamente orari e/o informazioni sui servizi aerei, ferroviari, di autobus, noleggio con conducente e taxi.

8. L'utilizzo di striscioni e/o stendardi nei Centri Storici sono consentiti esclusivamente all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie attività anche istituzionali. Tale possibilità è estesa alle Associazioni Locali purché patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale.

## **Articolo 6- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

1) Occupazione di suolo pubblico con tende da sole.

Negli A.P.I.S.P.. è consentita la messa in opera di tende parasole, purché esse siano compatibili con la funzionalità e l'estetica del luogo a giudizio della Commissione Comunale per il Paesaggio. Esse dovranno essere collocate sulla sagoma delle aperture al piano. La CCP disporrà in merito alla forma, dimensione, materiale e colore.

2. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante l'utilizzo di tavolini e/o sedie le cui caratteristiche, specificatamente descritte e documentate fotograficamente e non dovranno essere in plastica, sia in caso di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico che in presenza di rinnovo di detti arredi.

3. Le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata solo se conformi a quanto stabilito dal precedente comma, e se, tale concessione sia comunque compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale e con le norme di sicurezza.

4. L'occupazione di suolo pubblico dovrà interessare, di norma, la parte antistante l'esercizio, fatti salvi particolari casi di effettiva impossibilità anche parziale legati al contesto in cui insiste lo stesso esercizio che potranno essere autorizzati con specifiche prescrizioni, anche dimensionali, dell'A.C. dietro presentazione di progetto che contenga soluzioni alternative e previa acquisizione del parere della CCP e fermo restando quanto previsto dal comma 3 precedente.

**4BIS. Non è richiesto il parere della Commissione per il Paesaggio di cui al presente articolo nei casi in cui l'occupazione sia soggetta ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali (modifica 2017)**

5. L'occupazione dell'are potrà avvenire anche mediante l'installazione di pedane in legno nel caso che questa si renda necessaria per regolarizzare la pendenza stradale. Dove è possibile, l'area potrà, essere delimitata con fioriere in coccio o legno o in ferro brunito da collocarsi entro la superficie autorizzata.



# **Comune di Castiglione d'Orcia** (Provincia di Siena)



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

6. Nel caso che il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantito, ai fini di un facile accesso, uno spazio o un corridoio di almeno mt.2,00, fatti salvi accordi in deroga privati.

7. Il titolare del esercizio dovrà mantenere pulita e decorosa l'area concessa.

8. E' consentita la copertura mediante ombrelloni del suolo pubblico qualora le condizioni di traffico veicolare e pedonale lo consentano. Gli ombrelloni dovranno essere di colore: verde bottiglia, rosso granata, beige, panna o avorio e senza scritte pubblicitarie. In ogni caso dovrà essere garantito un adeguato spazio che consenta la libera fruizione del luogo da parte dei cittadini e dei turisti, in particolare non potranno essere installati ombrelloni che impediscano o limitino l'accesso a panchine e affacci. E' inoltre vietato l'uso di gazebo e/o coperture similari, limitatamente ai centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti.

9. L'istanza di concessione di suolo pubblico dovrà essere corredata da atto di atto di liberatoria con cui il richiedente manleva il Comune da ogni responsabilità per danni ad oggetti ed arredi compresi ombrelloni, fioriere e pedane, compresi quelli derivanti dall'espletamento di pubblici servizi anche mediante l'uso di mezzi meccanici e macchine operatrici.

10. Durante la chiusura notturna dell'esercizio, per evitare che ignoti possano utilizzare le seggiole ed i tavoli per disturbare la quiete pubblica, si obbliga il gestore a raccogliarli in luogo idoneo rendendoli inutilizzabili per lo scopo sopra descritto.

11. Le Associazioni Locali, purché patrocinate dalla Amministrazione Comunale, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone inerente l'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, sagre o feste di interesse della collettività o comunque teso alla promozione e al turismo locale

12. La concessione di uso di suolo pubblico è soggetta a revoca temporanea quando:

1) si renda necessaria la rimozione degli arredi oggetto della concessione stessa per riparazione, manutenzione, ed opere varie alla pavimentazione pubblica ed ai servizi e sottoservizi di pubblica utilità;

2) l'area di concessione risulti necessaria per manifestazioni pubbliche, mostre ,mercati e fiere. La rimozione e la successiva rimessa di arredi e merci sarà comunque a totale carico del titolare della concessione stessa.

13. Le concessioni, anche quelle rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere sospese o revocate definitivamente quando l'uso o la conduzione della stesse non siano improntate alle dovute norme di decoro, igiene e ordine pubblico o quando il titolare della concessione risulti recidivo nel non rimuovere i tavoli, arredi o altro come prescritto dal presente regolamento



# **Comune di Castiglione d'Orcia** (Provincia di Siena)



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

## **Articolo 7 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON FIORIERE DI PRIVATI**

1. Per quanto riguarda più in generale l'esposizione sul suolo pubblico di fioriere a scopo decorativo è concesso e incoraggiato l'utilizzo del suolo pubblico con semplice prassi di silenzio assenso purché nel rispetto delle norme generali del presente regolamento. La fioriera dovrà essere preferibilmente in coccio o ferro brunito, e contenere piante vere.
2. Le suddette fioriere non dovranno creare intralcio e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, l'accesso e la circolazione dei pedoni e la pulizia dello spazio pubblico occupato

## **Articolo 8- INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE**

1. Antenne e parabole possono essere installate UNA per ogni fabbricato e in ogni caso cercando di concentrare al massimo il numero degli utenti.
2. Le parabole vanno poste a terra e dove non è possibile sul tetto al di sotto del colmo. Non possono in ogni caso essere poste in facciata o nei balconi.
3. Il colore della parabole deve essere adeguato a mimetizzarsi con il luogo in cui è posta. Le dimensioni delle parabole devono essere di diametro inferiore a 60 cm.

## **Articolo 9 – SEGNALETICA PUBBLICITARIA**

1. Negli A.P.I.S.P. agli incroci principali saranno installati cartelli per segnalare l'ubicazione dei vari esercizi che ne facciano richiesta.
2. I cartelli saranno realizzati con dimensioni e materiali scelti dall'Amministrazione comunale la quale si farà carico della loro installazione.
3. La Giunta Comunale in esecuzione di quanto stabilito al precedente comma con proprio atto fornirà agli uffici competenti i necessari indirizzi operativi. Nelle more di adozione di tale atto le istanze di apposizione di segnaletica sono sospese, con l'obbligo conseguente della Giunta Comunale ad esprimersi per le finalità e modalità sopra previste entro 90 giorni dall'arrivo della prima istanza.

## **Articolo 10 - NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTI**

1. Tutte le richieste di autorizzazione dovranno essere indirizzate al Sindaco e redatte su carta semplice con i dati anagrafici del richiedente e tutti gli elementi necessari ad individuare l'ubicazione e il tipo di necessità.



# **Comune di Castiglione d'Orcia** (Provincia di Siena)



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

2. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico non potranno avere una durata superiore ad anni 3 rinnovabili con richiesta redatta su carta semplice da indirizzare al Sindaco prima della loro scadenza
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o sospendere in qualsiasi momento il suddetto atto
4. l'installazione o sostituzione di infissi, insegne, tende, bacheche o vetrinette, telai e comunque ogni elemento di arredo che modifichi l'aspetto esteriore dei fabbricati, è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.79, della L.R.1/2005, la DIA è subordinata ai preventivi pareri/autorizzazioni, ai sensi di legge.

## **Articolo 11 – SANZIONI**

1. Le eventuali infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite applicando gli importi che seguono:

- a- L'occupazione abusiva di suolo ed area pubblica è punita con il pagamento della somma da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 oltre al pagamento del tributo sull'occupazione evasa e la rimozione immediata dell'occupazione;
- b- Lo spazio e l'area occupato, oltre la parte concessa, è considerata occupazione abusiva;
- c- L'esposizione all'esterno del negozio di materiali in vendita in modo non conforme alle norme previsto nel presente regolamento è punito con una sanzione da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 150 e la rimozione immediata del materiale esposto;
- d- Ogni altra infrazione sarà punita sanzionata ai sensi delle relative leggi regionali o nazionali.

## **Articolo 12 – NORME TRANSITORIE**

1. Tutte le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla data di scadenza della concessione e comunque entro il 31 dicembre 2011.

2. Vetrine, porte, finestre, tende, infissi ed insegne esistenti, non conformi al presente regolamento, dovranno essere sostituite, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro dei locali ed in caso di cambio di attività con le modalità di cui al presente regolamento e nel rispetto di tutte le norme dettate dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

## **Articolo 13 – NORME FINALI**



# **Comune di Castiglione d'Orcia (Provincia di Siena)**



PARCO ARTISTICO NATURALE  
E CULTURALE DELLA VAL D'ORCIA

1. In deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere presi in considerazione ed esaminati progetti di collocazione di insegne, arredi e altri oggetti innovativi dal punto di vista del design e della tecnologia e previo parere favorevole della CCP potranno essere autorizzati.
2. Il presente regolamento non disciplina gli arredi e la posa in opera di oggetti nell'ambito di beni affidati in concessione a terzi dal Comune la cui regolamentazione viene rinviata alla specifica convenzione .
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico nei confronti di pubblici esercizi possono essere ampliate a titolo oneroso con specifico atto autorizzatorio del responsabile competente, in occasione di spettacoli e/o trattenimenti consentiti e in regola con le norme di legge, e se, tale ampliamento sia comunque compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale e con le norme di sicurezza e non costituisca pregiudizio per terzi .
4. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutte le precedenti norme in contrasto con lo stesso contenute in altri regolamenti comunali.

\*\*\*\*\*